

**SEZIONE 8 : CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI****Art. 1 – criteri generali di utilizzazione**

- a) Nei tre ordini e gradi di scuola l'utilizzazione dei docenti viene effettuata in osservanza delle disposizioni generali che regolano il monte – ore settimanale di ciascun insegnante e l'organizzazione specifica della scuola dell'infanzia ( n°2 docenti per sezione ), della scuola primaria ( n°2 docenti per ogni classe di tempo pieno e team docenti per due o più classi di tempo normale ) e della scuola sec. di 1° grado ( costituzione del Consiglio di Classe corrispondente alle discipline curricolari ).
- b) I suddetti criteri generali vengono poi adattati al tempo scuola settimanale di ciascun ordine e grado di scuola mediante l'organizzazione che prevede la "settimana corta" ( dal lunedì al venerdì) ovvero:  
-n°40 h scuola dell'infanzia  
-n°27 h scuola primaria tempo normale ( classi 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup> ) / n°28 h scuola primaria tempo normale ( classi 4<sup>^</sup> - 5<sup>^</sup> che usufruiscono di n°1 ora settimanale per Educazione Motoria con docente "specialista" )  
-n°30 h settimanali secondaria di 1° grado.
- c) In attuazione dell'autonomia didattico-organizzativa sono possibili soluzioni diversificate nella gestione della risorsa docenti tenendo conto dei seguenti orientamenti:  
-scuola dell'infanzia: possibilità di operare per "sezioni aperte" con condivisione di docenti delle rispettive sezioni per specifici progetti  
-scuola primaria : possibilità di articolare le classi a tempo normale e le classi a tempo pieno per "classi aperte" e con modalità "modulare", prevedendo la gestione "accorpata" di n°2 classi ( classi parallele o, eccezionalmente, anche "in verticale", sia della stessa tipologia di tempo scuola sia anche con diversa tipologia di tempo scuola )  
-scuola sec. di 1° grado : possibilità di operare per "classi aperte" con condivisione di docenti delle rispettive classi per specifici progetti.

**Art. 2 – assegnazione docenti scuole dell'infanzia e primarie ai plessi, alle sezioni, alle classi, alle attività**

- d) Nei tre ordini e gradi di scuola si osservano i criteri generali stabiliti dalle norme vigenti che attribuiscono al Dirigente Scolastico le decisioni di competenza, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle responsabilità della gestione delle risorse e del personale connesse al ruolo, che comportano anche la deroga, per specifiche esigenze, rispetto ai criteri stessi.
- e) Il criterio prioritario è quello della "continuità" didattica ( salvo specifiche esigenze da valutarsi a cura del Dirigente Scolastico in relazione a particolari situazioni e anche alle disponibilità effettive di risorse a disposizione per ciascun anno scolastico).
- f) Nella scuola dell'infanzia, fatte salve specifiche esigenze, di cui al punto d), la "continuità" non ha limiti temporali.  
Nella scuola primaria la "continuità" si esercita di norma, fatte salve specifiche esigenze di cui al punto d), nell'arco del quinquennio.  
Nella scuola sec. di 1° grado la "continuità" si esercita di norma, fatte salve specifiche esigenze di cui al punto d), nell'arco del triennio.
- g) I posti di "potenziamento" vengono di norma gestiti nella scuola primaria, osservando con priorità il criterio di attribuzione della "cattedra mista" (parziale attribuzione di discipline e parziale attribuzione di un monte-ore di potenziamento), salvo eventuali esigenze connesse all'attribuzione completa del "potenziamento" ad un'unica "cattedra" (in questo caso, salvo specifiche diverse

esigenze, l'assegnazione coincide con le ultime posizioni dei/delle docenti nella graduatoria d'Istituto).

- h) Nell'assegnazione dei docenti ai plessi si procede prioritariamente alla conferma, per continuità, nei precedenti plessi di servizio, salvo eventuali richieste degli interessati (attribuendo priorità alle preferenze dei/delle docenti in organico precedentemente rispetto a quelli/e assegnati in organico nell'anno scolastico di riferimento) e salvo diverse specifiche esigenze da valutarsi caso per caso ( eventualmente ricorrendo, ove necessario, ai criteri concernenti la situazione di "soprannumerarietà "in uscita").
- i) Gli stessi criteri di "continuità", sia nell'ambito del plesso sia rispetto agli alunni e alle classi di assegnazione del precedente anno scolastico, valgono per i/le docenti di sostegno, per i/le docenti specialisti/e di lingua straniera e per i/le docenti di Religione (o anche di altre discipline specifiche connesse alla condizione di docenti "specialisti/e").Ove possibile, nella distribuzione del monte-ore di competenza del/dei docente/i "specialista/i" si favoriscono soluzioni organizzative che consentano il completamento delle ore di servizio in un unico plesso.
- j) Le assegnazioni in ogni ordine e grado di scuola si effettuano osservando il criterio di "separazione" dei docenti che hanno rapporti di parentela (sorelle, fratelli, cugini, marito - moglie, genitori - figli, cognati),salvo particolari esigenze da valutarsi a cura del Dirigente Scolastico.
- k) Nella scuola primaria, ove sussistono due diverse condizioni organizzative di tempo scuola ( ovvero tempo normale e tempo pieno ), al termine del quinquennio di avvenuto espletamento del quinquennio stesso nel tempo pieno, i/le docenti effettuano la "rotazione" sul tempo normale e viceversa.
- l) E' possibile derogare al criterio suddetto della "rotazione" qualora siano state formulate diverse proposte condivise tra i/le docenti "uscenti" dalle classi quinte, o per esigenze di migliori soluzioni organizzativo-didattiche di criticità connesse alla "rotazione" stessa, o qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico per assicurare la titolarità di almeno un/una docente su tutte le classi prime che si devono costituire in base all'organico di diritto o di fatto dell'anno scolastico di riferimento, o per esigenze personali debitamente motivate.
- m) Nel caso suindicato di proposte condivise tra i/le docenti "uscenti", le stesse vanno comunicate al Dirigente Scolastico entro il mese di dicembre dell'anno scolastico che precede le iscrizioni alle classi prime dell'anno scolastico successivo: ciò allo scopo di evitare situazioni di criticità connesse alle aspettative di genitori e di favorire trasparenza nelle prospettive di assegnazione dei/docenti alle classi ( fermo restando che le decisioni di competenza del Dirigente Scolastico vengono assunte in relazione alle situazioni effettivamente presenti in fase di assegnazione nell'anno scolastico di riferimento ).
- n) Ai fini delle assegnazioni dei/delle docenti "uscenti" alle classi prime, in caso di risorse disponibili numericamente inferiori rispetto ai posti da "coprire" (in coincidenza con la fase di avvio delle dell'anno scolastico), si assicura con priorità, come suddetto al punto l) la copertura prioritaria di ogni classe prima con almeno un docente titolare in organico. In tal caso è possibile derogare alla "rotazione" nel passaggio dal tempo pieno al tempo normale.
- o) Il criterio di cui al precedente punto n) vale anche per le assegnazioni delle docenti di scuola dell'infanzia alle sezioni : a tal fine è anche possibile interrompere la "continuità" di una o più docenti per assicurare almeno una titolarità su ogni sezione.
- p) Il criterio di cui al precedente punto n) vale anche per le assegnazioni dei/delle docenti alla scuola sec. di 1° grado, con particolare riferimento alle titolarità sulle discipline di Italiano e Matematica ( almeno una delle due titolarità su ogni classe ).Nelle assegnazioni

alle classi di scuola sec. di 1° grado il criterio della "continuità" viene valutato dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze e alle criticità presenti.

- q) Nel passaggio da un ciclo all'altro della scuola primaria, qualora non sussistano le condizioni per proposte condivise, ovvero qualora le proposte espresse dai/dalle docenti "uscenti" convergano sui medesimi posti e/o non siano conformi con il criterio di cui al precedente punto n), onde poter soddisfare detto criterio di cui al punto n) si utilizzano i seguenti riferimenti:
- Calcolo del maggior numero di "cicli" continuativamente prestati con titolarità su classi a tempo pieno ( in questo Istituto Comprensivo ) nell'arco dei precedenti tre cicli quinquennali ( si favorisce con priorità la "rotazione" da tempo pieno a "tempo normale" ai/dalle docenti che abbiano prestato servizio continuativo su classi a tempo pieno per n° 3 cicli, quindi per n°2 cicli negli ultimi 15 anni precedenti rispetto a quello dell'assegnazione).  
Qualora detto criterio non risulti sufficiente, si considera il maggior numero di anni di servizio svolti con titolarità su classi a tempo pieno ( in questo Istituto ), anche se non continuativi, nell'arco temporale dei precedenti 15 anni scolastici, tenendo conto della graduatoria d'Istituto ( si attribuisce precedenza, a parità di condizioni, ai/dalle docenti con maggiore punteggio nella graduatoria d'Istituto ).
- i) Nelle valutazioni e decisioni di competenza ai fini delle assegnazioni il Dirigente Scolastico tiene conto anche delle preferenze espresse dai genitori degli alunni in fase di iscrizione allo scopo di evitare il possibile verificarsi di situazioni che, all'avvio dell'anno scolastico, pongano a rischio la stabilità degli organici assegnati e delle classi autorizzate per l'anno scolastico di riferimento.  
A tal fine richiedono particolare attenzione le preferenze o richieste che i/le docenti "uscenti" dalle classi quinte formulano entro dicembre dell'anno scolastico precedente, onde evitare anche disorientamento rispetto alle informazioni che si forniscono alle famiglie in fase di iscrizione.
- ii) Qualora le preferenze o richieste dei/delle docenti siano collegate a motivi di salute documentati con certificazioni medico-sanitarie che attestino esplicitamente l'impossibilità di conciliare le esigenze di salute con l'organizzazione scolastica del tempo pieno, dette preferenze saranno tenute in considerazione dal Dirigente Scolastico, che potrà anche valutare soluzioni organizzative che, indipendentemente dal tempo scuola delle classi, possano favorire condizioni operative soddisfacenti per le stesse preferenze richieste.
- i) Non si ritengono accettabili, di norma, ai fini suindicati, preferenze o richieste di tempo scuola che non abbiano attinenza con le situazioni di salute opportunamente documentate e motivate, come da precedente punto i).
- j) Nelle assegnazioni delle discipline il Dirigente Scolastico tiene conto della specificità dei titoli richiesti rispetto alle classi di concorso ( in particolare per la scuola sec. di 1° grado ) e dei requisiti professionali dei/delle docenti, partendo dalle loro preferenze e applicando, ove possibile, il criterio della "rotazione".